RIFORMA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI

Art. 23

Riscatto dei periodi pregressi

Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualita' non superiore a dieci, purche', per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti allo albo e non alla Cassa, o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di eta'. Tale riscatto e' valido solo al fine di completare l'anzianita' minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non e' rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma. Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al settanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso. Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1982, non più in vigore dal 7 aprile 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
Estremi	Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore/art-23-riscatto-dei-periodi-pregressi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it